



## CITTA' DI TORINO

A00 073  
prot. 000 4939

Ordinanza n. 205

### ORDINANZA

**oggetto:** divieto di esercizio su tutto il territorio del Comune di Torino dei giochi di destrezza, quali quelli "delle tre carte" o "delle campanelle" o simili.

### IL SINDACO

- pur rilevato** che in luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico del territorio comunale viene praticato un gioco di destrezza denominato "delle tre carte" o "delle campanelle" o simili, ove giocatori particolarmente abili, avvalendosi dell'opera di più collaboratori, attraggono l'attenzione dei passanti sfidandoli ad indicare sotto quale involucro sia stato celato un oggetto convenuto (una pallina, una carta, ecc.) ed incitandoli ad effettuare delle puntate di denaro nella prospettiva di realizzare facili vincite;
- rilevato inoltre** che nelle suddette aree si è creata una situazione di degrado determinata anche da episodi di aggressività e di grave turbamento al libero utilizzo degli spazi pubblici;
- considerato** che le predette condotte rappresentano condizionamenti per la qualità della vita degli abitanti e determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla pubblica quiete, nonché alla sicurezza urbana, all'incolumità pubblica e alla libera fruizione del suolo pubblico;
- preso atto** che l'organizzazione del gioco è basata sull'abilità nel manipolare con grande rapidità e destrezza gli oggetti con sistemi al limite del raggio, predisponendolo con la sola finalità di cospicui guadagni, a danno di sprovveduti giocatori costretti a subire perdite ingenti e che, inoltre, gli organizzatori non agiscono isolatamente, ma si avvalgono sempre di un congruo numero di collaboratori che, fingendosi ignari passanti interessati al gioco sono in realtà pronti ad intervenire per affrontare eventuali reclami o proteste da parte di coloro che hanno partecipato al gioco perdendo il proprio denaro, avvalendosi spesso anche della forza;
- preso atto** altresì che il gioco suddetto, date le modalità e circostanze con cui si svolge, provoca turbativa alla sicurezza urbana e alla tranquillità sociale a causa delle reazioni, determinate dallo stato d'ira dei giocatori perdenti, dopo che si sono resi conto di essere stati vittime di raggio;
- ritenute** pressanti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopradescritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
- ritenuto** che, stante il ripetersi delle attività in parola, sia pertanto necessario provvedere con urgenza al fine di eliminare gli inconvenienti sopra descritti, nonché di evitare possibili pericoli per le persone;

- visto** l'articolo 54 - commi 1, lett. c) - 4 e 6 del D.L.vo n. 267 del 18/08/00, come modificato dall'articolo 6 del D.L. n. 92/08, convertito - con modificazioni - nella legge n. 125 del 24/07/08;
- vista** la legge n. 689 del 24 novembre 1981, e successive modifiche ed integrazioni;
- visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- vista** la preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Torino;

### ORDINA

1. In tutto il territorio del Comune di Torino, in luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico, è fatto divieto a chiunque di organizzare, prendervi parte, promuovere anche solo proponendo ai passanti i giochi di destrezza quali quelli "delle tre carte" o "delle campanelle" o simili.
2. È fatto inoltre divieto a chiunque di partecipare al citato gioco;
3. Per le violazioni alla presente Ordinanza sarà applicata ad ogni trasgressore di cui ai punti 1. e 2. a norma dell'art. 7 bis/1° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro;
4. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro da parte degli agenti tenuti a dare applicazione al presente provvedimento, per la successiva confisca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981, fatti salvi eventuali sequestri di carattere penale;
5. Sono fatte salve eventuali violazioni di carattere penale.

La presente ordinanza è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefetture di Torino, alla Questura di Torino, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino.

Il Comando della Polizia Municipale di Torino e le Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

### TRASMETTE

copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Torino, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;

### INFORMA

1. che contro il presente provvedimento è ammesso:
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica del presente atto;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;
2. che il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge e affisso all'Albo Pretorio del Comune.

Torino, 21 gennaio 2009

IL SINDACO  
Sergio Chiamparino

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
UFF. ALBO PRETORIO  
21 GEN. 2009  
Pervenuto il 21 GEN. 2009  
N. 1000  
950